

ALLEGATO 2

5-00846 Pastorella: Tutela del principio del « punto passivo terminale di rete ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta presentata, si premette che – come anche osservato nell’interrogazione – la materia è di competenza regolamentare dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Quest’ultima, sentita a riguardo, ha informato che al fine di garantire la libertà di scelta del terminale per la connessione ad Internet è stata adottata la delibera n. 348/18/CONS, come modificata dalla Delibera 34/20/CONS, la quale ha stabilito che gli utenti finali hanno il diritto di utilizzare apparecchiature terminali di accesso ad Internet di loro scelta.

Inoltre, è stato previsto che gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati e velocità nonché le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet, non possono limitare l’esercizio dei diritti degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta.

Inoltre l’Agcom nella delibera sopra citata ha chiarito che nell’ambito delle apparecchiature ricadono tutti gli apparati per l’accesso ad Internet installati presso la sede dell’utente che siano alimentati elettricamente, tra cui l’ONT (*Optical Network Termination*), che quindi ricadrebbe nella libertà di scelta.

In via generale all’utente finale deve essere consentito di scegliere di acquistare apparecchi che ritiene più prestanti, sicuri e adatti alle proprie esigenze e gli operatori di telecomunicazioni non possono imporre l’utilizzo di un loro modem o *router*.

Tuttavia, gli operatori che fornivano servizi di tipo *Fiber To The Home* (FTTH) avevano riportato che l’utilizzo di una ONT non compatibile con la propria rete poteva comportare disservizi per diverse decine di utenti.

Dopo un’approfondita analisi, tenuto conto della possibilità consentita dal Regolamento n. 2015/2120 e dalle relative linee guida del BEREC di verifica la sussistenza di oggettive difficoltà tecniche rispetto alla libertà di scelta del terminale, l’Autorità ha chiarito che, considerato il mercato attuale, per le offerte in tecnologia FTTH è ammessa la restrizione in materia di scelta dell’ONT a condizione che la stessa non sia integrata con il *router*. Nel caso in cui l’offerta preveda una ONT integrata con il *router* deve essere sempre possibile per l’utente richiedere la fornitura e l’installazione di una ONT esterna.

In tal caso, la volontà dell’utente di avere una ONT esterna dev’essere accertata esplicitamente già in sede di conclusione del contratto. Inoltre, qualora l’utente nel corso dell’esecuzione del contratto decida successivamente di volere usare un proprio apparato, i tempi di installazione dell’ONT esterna devono essere tempestivi (segnatamente entro 5 giorni lavorativi).

L’Autorità ha proseguito con la vigilanza sulle condizioni economiche di fornitura dei servizi FTTH, assicurandosi che la ONT sia sempre fornita in comodato d’uso gratuito all’utente, senza costi di mancata restituzione. Ad oggi, sulla base delle risultanze tecniche, l’utilizzo di ONT diverse da quelle forniti dall’operatore richiede una certificazione di interoperabilità (delibera n. 11/23/CIR).

In conclusione, rappresento che – alla luce delle recenti determinazioni in materia di interoperabilità e a valle dell’acquisizione di dati sulla concreta implementazione di tale procedura da parte degli operatori – l’Autorità ha informato che potrà valutare di rivedere la posizione di cui alla comunicazione del 2 luglio 2019 qualora si riscontrino condizioni tecniche favorevoli in tal senso.